



**COMUNE di ROGLIANO**  
PROVINCIA di COSENZA

**ORDINANZA N. 16/2016**

Tutela igienico – sanitaria – ambientale

Ordinanza rivolta alla generalità dei cittadini relativa all'esecuzione di attività di  
**TAGLIO ERBA E PULITURA DI TERRENI PRIVATI, PROFILATURA DI SIEPI E RAMI DI ALBERI**

**IL SINDACO**

**PREMESSO:**

- che all'interno del territorio comunale si rileva la presenza di terreni incolti per i quali i proprietari trascurano qualsiasi intervento di manutenzione con la conseguente crescita non controllata di vegetazione spontanea;
  - che analogamente sono presenti aree private a confine con strade comunali o vicinali che determinano problemi di visibilità, con conseguente pericolo per la viabilità, a causa della mancata regolazione di siepi o potatura di alberature sporgenti oltre il ciglio stradale;
  - che anche all'interno di zone residenziali sono presenti lotti ineditati o fabbricati in costruzione o non ancora ultimati, i cui proprietari o responsabili di cantiere non eseguono la dovuta pulizia ed il taglio della vegetazione infestante;
- Riscontrato che le situazioni sopra esposte possono favorire la proliferazione di animali in genere ed in particolare di ratti, serpi ed insetti;

**DATO ATTO:**

- che l'abbandono e l'incuria possono creare problemi di igiene, di salute pubblica e di rischio per la propagazione di incendi con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni;
- che tali circostanze producono altresì un danno all'immagine del territorio e che al fine di evitare inconvenienti di carattere igienico – sanitario, devono essere tenute sotto controllo, attuando una accurata pulizia delle aree incolte e dei lotti di terreno non ancora edificati, con particolare riguardo a quelle aree poste in prossimità di abitazioni;

**RITENUTI** sussistere motivi pregiudizievoli di carattere igienico-sanitario e di degrado ambientale;  
**VISTI** gli artt. 29 e ss. del D.Lgs. 30/04/1992 n° 285 (Nuovo Codice della Strada) e ss.mm.ii.;

**VISTO** il D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

**VISTO** l'art. 50, del T.U. degli Enti Locali D.Lgs. 267/2000;

**ORDINA**

a tutti i proprietari frontisti dei fondi laterali alle strade comunali e vicinali e a tutti i proprietari frontisti di aree o spazi pubblici e comunque a tutti i proprietari di terreni incolti in genere di provvedere alle seguenti opere a tutela del territorio:



- a) taglio della vegetazione incolta;
- b) taglio degli arbusti e delle sterpaglie cresciute anche impropriamente nei terreni incolti in prossimità di strade comunali e vicinali o prospicienti spazi e aree pubbliche ;
- c) taglio delle siepi e dei rami che si protendono sul suolo pubblico;
- d) non lasciare in deposito sui terreni carcasse di macchine e materiale di qualsiasi natura che possa immettere sul terreno sostanze nocive o comunque estranee alla natura del terreno stesso e tali che possano diffondersi in superficie od infiltrarsi nel sottosuolo provocando inquinamento momentaneo o duraturo, ovvero divenire rifugio di animali potenzialmente portatori di malattie nei confronti dell'uomo;
- e) i proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, i proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali, dovranno provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolar modo provvedendo alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade e alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio, mantenendo per tutto il periodo estivo, le condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi;
- f) i proprietari dei fabbricati hanno inoltre l'obbligo di provvedere all'estirpamento dell'erba lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza ed altezza, al fine di garantire il decoro e la salubrità dei centri abitati e degli edifici.

### A V V E R T E

Che in caso di inosservanza della presente ordinanza, salvo che le violazioni non costituiscano più grave reato, ai trasgressori sarà applicata la sanzione amministrativa stabilita dall'art. 7 bis del T.U.E.L. (D Lgs. n. 267/2000);

Che, in caso di inadempienza, il Comune provvederà all'esecuzione d'ufficio di dette opere, con rivalsa delle spese sostenute ed oneri relativi a carico degli obbligati, ai sensi di legge.

Che i predetti interventi di pulizia dovranno comunque essere effettuati entro e non oltre 15 giorni dall'affissione della presente, con avvertenza che in caso di inosservanza delle citate prescrizioni, la Forza Pubblica procederà alla contestazione nei modi di legge dei processi verbali di violazione ed all'applicazione delle menzionate sanzioni;

Che gli interventi di pulizia che dovranno comunque essere effettuati per tutto il periodo estivo e comunque dal 15 maggio fino al 15 ottobre di ogni anno in maniera di garantire la perfetta pulizia e manutenzione dei luoghi, non creare pericolo alla circolazione stradale, non coprire la segnaletica stradale, non provocare per incuria problemi di igiene, nonché costituire potenziale causa di incendi, conseguente aggravio e pregiudizievole incolumità alle persone ed ai beni esistenti

### D I S P O N E

che la presente Ordinanza venga:

1. pubblicata all'Albo Pretorio del Comune;
2. affissa mediante manifesti e resa pubblica su tutto il territorio comunale.

Le Forze dell'Ordine e la Polizia Municipale sono incaricate dell'osservanza e dell'esecuzione della presente Ordinanza.

Dalla Residenza Municipale lì, 15 luglio 2016



**IL SINDACO**  
**Giovanni ALTOMARE**